

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI TRIESTE  
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE  
ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 NUMERO  
36 RECANTE IL "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"

Indice

**CAPO I: Principi generali**

Articolo 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

Articolo 2 - Destinatari

Articolo 3 - Gruppo di lavoro

Articolo 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Articolo 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Articolo 6 - Centrali di committenza

Articolo 7 - Fondo innovazione

**CAPO II: Incentivo per lavori**

Articolo 8 - Graduazione della misura incentivante

Articolo 9 - Disciplina delle varianti

Articolo 9 bis - Disciplina del quinto d'obbligo

Articolo 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di  
lavoro

### **CAPO III: Incentivo per acquisizione di servizi e forniture**

Articolo 11 - Graduazione della misura incentivante

Articolo 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

### **CAPO IV: Norme comuni**

Articolo 12 bis **Tetto massimo riconoscibile a titolo di incentivi per funzioni tecniche**

Articolo 13 - Principi in materia di valutazione

Articolo 14 - Attività articolate e singole

Articolo 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Articolo 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Articolo 17 - Liquidazione dell'incentivo

Articolo 18 - Decorrenza del regolamento e norme transitorie e finali

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 45, Decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36 come modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, numero 209. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti

pubblici, approvato con Decreto legislativo numero 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni è menzionato come "Codice".

## **CAPO I: Principi generali**

### **Articolo 1: *Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche***

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'articolo 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'articolo 45 del "Codice" e dal presente Regolamento;
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali. Le poste a titolo di Irap trovano copertura negli stanziamenti relativi alle singole procedure di lavori, servizi e forniture all'interno del quadro economico di riferimento, nella specifica voce individuata dal legislatore.
3. La misura dell'incentivo è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III. Nel caso di concessioni di lavori o di servizi, ivi compresi i partenariati pubblico – privati, la somma va calcolata sull'importo del contributo pubblico relativo ai lavori di investimento, sui canoni

di disponibilità o sui canoni di servizio – previsti in Partenariato Pubblico Privato- a carico degli stanziamenti o degli stati di previsione della spesa o comunque nei bilanci dell'Ente.

4. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

- a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'articolo 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'articolo 3, per una quota dell'80%;
- b. alle finalità di cui al successivo articolo 7 per una quota del 20% - escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.

## **Articolo 2: *Destinatari***

1. La quota dell'80% di cui al precedente articolo 1, comma 4, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e del personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto – RUP;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'articolo 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Articolo 3: Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa, denominata "gruppo di lavoro", destinataria dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, laddove pertinente e quantificabile, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente,

l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento vengono descritte in linea generale le fasi già espletate, i soggetti ai quali sono state imputate, nonché le attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo articolo 17.

8. Non possono essere affidati incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del Decreto legislativo numero 165/2001. Il

dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Articolo 4: *Limite soggettivo dell'incentivo***

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo articolo 7.

#### **Articolo 5: *Esclusione dalla disciplina dell'incentivo***

- I. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
  - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b. i lavori di importo inferiore a euro 40.000;
  - c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
  - d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'articolo 56.

- e. i lavori e i servizi eseguiti in amministrazione diretta;
- f. i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC numero 36/2024).

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

#### **Articolo 6: Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo secondo le previsioni dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 36/2023 previa intesa con la centrale di committenza.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'articolo 2, comma 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

#### **Articolo 7: Fondo innovazione**

1. Fatte salve in ogni caso le diverse previsioni derivanti dall'eventuale fonte di finanziamento, la quota di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo della singola unità di personale di cui all'articolo 4, comma 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'articolo 17;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni svolte al cui pagamento il dipendente avente titolo rinuncia;
- fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1 del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte da personale proprio dell'Amministrazione in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente,

per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## **CAPO II: Incentivo per lavori**

### **Articolo 8: *Graduazione della misura incentivante***

1. La percentuale massima indicata dall'articolo 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare (le percentuali si riferiscono alla parte eccedente la soglia precedente):

<b>Opere</b>	<b>Percentuale</b>
Per importi fino a Euro 1.000.000,00 compreso	2,0%
Per importi superiori a Euro 1.000.000,00 e fino alla soglia di rilevanza europea compresa	1,8%
Per importi superiori alla soglia di rilevanza europea e fino ad Euro 10.000.000,00	1,6%
Per importi superiori a 10.000.000,00 e fino a 25.000.000,00	0,5%
Per importi superiori a 25.000.000,00	0,2%

*Tabella A: riporta la graduazione della percentuale massima di incentivo in funzione del valore dell'opera*

### **Articolo 9: *Disciplina delle varianti***

Gli importi relativi a varianti conformi all'articolo 120, comma 1, lettera c), del Codice,

sono soggetti all'incentivo secondo la percentuale stabilita per l'intervento originario, qualora siano rispettati congiuntamente i seguenti presupposti:

a) le varianti devono riguardare opere aggiuntive, qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle originarie;

b) le varianti devono essere finanziate con stanziamenti aggiuntivi, maggiori rispetto all'importo a base della procedura, diversi dai ribassi di gara delle relative opere e comportare un incremento dell'importo lordo contrattuale.

L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie .

#### **Articolo 9 bis: Disciplina del quinto d'obbligo**

Gli importi relativi all'applicazione di adempimenti aggiuntivi effettivamente commissionati nel limite del quinto d'obbligo, sono soggetti agli incentivi di cui al presente regolamento per la sola parte eccedente l'importo posto a base della procedura e solo relativamente alle percentuali previste per l'esecuzione del contratto .

#### **Articolo 10: *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

I. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro,

nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
Programmazione della spesa per investimenti	<b>25%</b>
Responsabile unico del progetto (RUP)	
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	<b>30%</b>
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	
Redazione del progetto esecutivo	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	
Predisposizione dei documenti di gara	
Direzione dei lavori	<b>40%</b>
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	
Collaudo tecnico-amministrativo	

Regolare esecuzione	<b>5%</b>
Collaudo statico	
Coordinamento dei flussi informativi	
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

*Tabella B: riporta i coefficienti di ripartizione dell'incentivo in relazione alle specifiche attività*

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
  
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate nell'ambito della fase di riferimento.
  
4. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura da affidare, l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella sia affidata a un professionista esterno, la percentuale assegnata all'incentivazione sarà ridotta indicativamente in relazione al rapporto tra il valore dell'incarico esterno affidato e il valore presunto dell'incarico esterno dell'intera fase, ferma restando la discrezionalità del RUP in relazione alla complessità delle attività esternalizzate. Tale riduzione, ove possibile, andrà ad incrementare il fondo innovazione.

5. Nel caso di concessioni di servizi, ivi compresi i partenariati pubblico-privati, la percentuale di incentivo da erogare sarà quella relativa alle sole attività svolte internamente.

### **CAPO III: Incentivo per acquisti di servizi e forniture**

#### **Articolo 11: *Graduazione della misura incentivante***

1. La percentuale massima indicata dall'articolo 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento (le percentuali si riferiscono alla parte eccedente la soglia precedente):

<b>Servizi</b>	<b>Percentuale</b>
Per importi fino a Euro 140.000,00 compresi	2,0%
Per importi superiori a Euro 140.000,00 fino alla soglia di rilevanza europea compresa	1,8%
Per importi superiori alla soglia di rilevanza europea e fino a 10.000.000,00	1,6%
Per importi superiori a 10.000.000,00 e fino a 25.000.000,00	0,5%
Per importi superiori a 25.000.000,00	0,2%
<b>Forniture</b>	<b>Percentuale</b>
Per importi fino alla soglia di rilevanza europea compresa	1,8%

Per importi superiori alla soglia di rilevanza europea e fino ad Euro 10.000.000,00	1,6%
Per importi superiori a 10.000.000,00 e fino a 25.000.000,00	0,5%
Per importi superiori a 25.000.000,00	0,2%

*Tabella C: riporta la graduazione della percentuale massima di incentivo in funzione del valore dell'affidamento*

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia stato formalmente nominato il direttore dell'esecuzione.

3. Gli acquisti di servizi e forniture che non superano i 500.000 euro possono essere incentivate in presenza della motivazione sulla complessità ai sensi dell'articolo 32 dell'allegato 2.14 del Codice.

**Articolo 12: Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

I. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
Programmazione della spesa per investimenti	<b>25%</b>
Responsabile unico del progetto (RUP)	

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	
Redazione del progetto (livello unico)	<b>30%</b>
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	
Predisposizione dei documenti di gara	
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	<b>40%</b>
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	
<b>Regolare esecuzione/verifica di conformità</b>	<b>5%</b>
Totale	<b>100%</b>

*Tabella D: riporta i coefficienti di ripartizione dell'incentivo in relazione alle specifiche attività*

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate nell'ambito della fase di riferimento.

4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella sia affidata a un professionista esterno, la percentuale assegnata all'incentivazione sarà ridotta

indicativamente in relazione al rapporto tra il valore dell'incarico esterno affidato e il valore presunto dell'incarico esterno dell'intera fase, ferma restando la discrezionalità del RUP in relazione alla complessità delle attività esternalizzate. Tale riduzione, ove possibile, andrà a incrementare il fondo innovazione.

5. Nel caso di concessioni di servizi, ivi compresi i partenariati pubblico-privati, la percentuale di incentivo da erogare sarà quella relativa alle sole attività svolte internamente.

#### **CAPO IV: Norme comuni**

##### ***Articolo 12 bis Tetto massimo riconoscibile a titolo di incentivi per funzioni tecniche***

1. Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria della spesa di personale (art.22 LR 18/2015), in ogni caso, è stabilito un tetto massimo pari a euro 500.000,00 quale importo complessivamente riconoscibile a titolo di incentivi per funzioni tecniche per ciascuna procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture, concessioni e partenariati pubblico-privati , indipendentemente dal valore complessivo dell'intervento.

##### ***Articolo 13: Principi in materia di valutazione***

1. Il principio del risultato costituisce il principio prioritario per l'erogazione degli

incentivi.

2. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

3. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, alle seguenti condizioni:

- il relativo importo sia stato finanziato con fondi comunali nel quadro dell'opera/appalto;
- la mancata realizzazione sia dipesa da causa non imputabile al RUP, o la rinuncia all'opera/appalto risulti dall'inserimento nei documenti di programmazione e dal successivo stralcio con provvedimento dell'organo

competente.

4. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.

5. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.

6. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale, e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

#### **Art. 14: Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al RUP – sentite le figure principali di riferimento per ciascuna attività - attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dai soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività

specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

**Art. 15: Assegnazioni coincidenti di più attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

**Articolo 16: Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo ascrivibili al personale incaricato delle attività di predisposizione e controllo del bando, l'incentivo corrisposto al personale incaricato di tali attività verrà ridotto – con possibilità di non erogarlo del tutto - a giudizio motivato del RUP, in ragione dell'entità del ritardo e delle responsabilità ascrivibili al personale stesso.

2. Qualora in sede di esecuzione si verificano dei ritardi (con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice) ascrivibili al personale incaricato, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata, qualora le cause del ritardo siano ascrivibili al personale coinvolto.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, l'incentivo corrisposto al personale incaricato di tali attività verrà ridotto - con possibilità di non erogarlo del tutto - a giudizio motivato del RUP, in ragione dell'entità del ritardo e delle responsabilità ascrivibili al personale stesso.

5. Qualora in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture si verificano dei ritardi, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e

loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata, qualora le cause del ritardo siano ascrivibili al personale coinvolto.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Fino al 20% incluso del tempo contrattuale	10%
	Superiore al 20% e fino al 40% incluso dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Fino al 20% incluso dell'importo contrattuale	20%
	Superiore al 20% e fino al 40% incluso dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

*Tabella E: riporta i coefficienti di riduzione dell'incentivo in relazione all'aumento dei tempi di esecuzione e dei costi di realizzazione*

### **Articolo 17: Liquidazione dell'incentivo**

I. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile

competente o da altro dirigente incaricato dall'Ente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Qualora il RUP coincida con il dirigente/responsabile competente, la liquidazione è effettuata dal soggetto gerarchicamente immediatamente superiore.

Il provvedimento finale redatto a cura del RUP per l'erogazione dell'incentivo dovrà descrivere in modo preciso le attività svolte da ciascun componente del gruppo di lavoro, eventuali avvicendamenti di cui all'art. 3 comma 5 e altre situazioni rilevanti ai fini della corretta liquidazione dell'incentivo;

2. La liquidazione dell'incentivo non viene effettuata prima che la prestazione (fase) sia conclusa.

3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda dettagliata per le unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata e svolta ;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza ;
- i tempi previsti e i tempi effettivi
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

4. Il Servizio Risorse Umane - Gestione economica provvede all'inserimento nel gestionale degli importi indicati nella determina di liquidazione e verifica, in un momento successivo all'inserimento il rispetto del tetto retributivo secondo le percentuali stabilite dalla normativa di legge vigente. Le liquidazioni degli importi sono fatte salvo conguaglio. Gli importi saranno inseriti nelle prime competenze stipendiali utili successive al ricevimento della documentazione completa, coerente e corretta (comprensiva del nulla osta da parte degli uffici del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale e Contabile) e di regola entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione stessa (determina esecutiva di liquidazione), tenendo conto delle tempistiche necessarie per le chiusure stipendiali. Qualora emergessero incongruenze, il termine di 60 giorni sarà sospeso e riprenderà a decorrere dal ricevimento della documentazione eventualmente modificata e/o da comunicazione di conferma, da parte RUP/Dirigente responsabile della struttura, sulla correttezza degli atti.

**Art. 18: Decorrenza del regolamento e norme transitorie e finali**

- 1 il presente regolamento si applica per la parte incentivazione (80%) alle procedure avviate dal 01/07/2023; per quanto riguarda la parte del fondo innovazione (20%) il nuovo regolamento si applica alle somme impegnate dalla data di adozione dello stesso;
- 2 Si applica ai dirigenti per tutti i tipi di appalti (quindi anche non PNRR) a

decorrere dal 31.12.2024, data di entrata in vigore del nuovo Decreto legislativo 209/2024 correttivo del codice dei contratti;

- 3 Gli incentivi di cui all'articolo 8, comma 5, del Decreto Legge numero 13/2023 convertito con la Legge numero 41/2023, relativi a progetti PNRR, vengono erogati al personale di qualifica dirigenziale per le attività/fasi ricadenti nell'arco temporale 2023 - 2026;
- 4 Qualora un'attività/fase incentivabile a favore del dirigente si svolga solo parzialmente nel periodo di cui ai commi che precedono, la quantificazione dell'incentivo verrà effettuata avendo riguardo alla proporzione tra il periodo ricadente nel quadriennio e quello complessivo di svolgimento dell'attività/fase.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIULIO BERNETTI  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 26/02/2026 11:12:04

NOME: GIAMPAOLO GIUNTA  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 02/03/2026 18:19:27

NOME: ROBERTO DIPIAZZA  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 03/03/2026 09:11:36